

AVV. NADIA TIBERIA

PATROCINIO IN CASSAZIONE E MAGISTRATURE SUPERIORI

Via Tiburtina 167, 03100 Frosinone

Tel/fax 0775 251749

PEC: avvnadia.tiberia@pecavvocatifrosinone.it

ATTO DI AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza dell'Ordinanza/Decreto n. 01174/2025 REG. PROV. PRES.
del 03 marzo 2025 del TAR LAZIO ROMA resa nel giudizio recante

N.11763/23 Reg. Ric.

Pubblica udienza per la trattazione nel merito: 03 giugno 2025

Spett.le COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

ripam@pec.governo.it

protocollo@pec.formez.it

concorsi@pec.formez.it

protocollodfp@mailbox.governo.it

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Il sottoscritto Avv. Nadia Tiberia (C.F. TBRNDA64A64C413T) iscritto all'albo degli avvocati di Frosinone, con studio in Frosinone via Tiburtina, 167, PEC: avvnadia.tiberia@pecavvocatifrosinone.it, difensore del dott. De Ciccio Lorenzo nato a Cassino il 07/12/1993- C.F.: DCCLNZ93T07C034K, residente in via Sant'Antonio, 8 – 81044 - Conca della Campania (CE), nel ricorso RG n. 11763/23 pendente presso il TAR Lazio Roma, in ottemperanza all'Ordinanza del Presidente del TAR LAZIO Roma Sezione Quarta Ter n. n. 01174/2025 REG. PROV. PRES. del 03 marzo 2025 resa nel giudizio recante N.11763/23 Reg. Ric. e con la quale L'Ill.mo Presidente ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi indicati in motivazione

CHIEDE

La pubblicazione del presente

AVVISO

sul sito web istituzionale della Commissione Interministeriale RIPAM contenente le prescritte indicazioni:

1- Autorità adita e numero di R.G.del ricorso:

TAR LAZIO Roma – Ricorso n. RG 11763/2024

2- Nome parte ricorrente e indicazioni delle amministrazioni intime:

Parte ricorrente: De Ciccio Lorenzo nato a Cassino il 07/12/1993- C.F.: DCCLNZ93T07C034K;

Amministrazioni intime:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica- in persona del legale rapp.te p.t.
- Commissione Interministeriale RIPAM in persona del legale rapp.te pt;

- Commissione d'esame del concorso, in persona del suo legale rapp.te p.t.;
- Ministero dell'economia e delle finanze in persona del Ministro p.t.;
- Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t.;
- Ministero della Cultura in persona del Ministro p.t.;
- Avvocatura dello Stato in persona del legale rapp.te p.t.
- Formez PA in persona del legale rappresentante p.t.;
tutti domiciliati ex lege presso la sede
dell'Avvocatura di Stato in Roma via dei Portoghesi
12 (ags.rm@mailcert.avvocaturadistato.it)
- Urbani Emanuele, Cannone Sabrina, Giampà Alessia, Russo Daniela
nella qualità di controinteressati (non costituiti);

3- Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso:

Estremi dei provvedimenti impugnati

- a) graduatoria finale di merito e graduatoria dei vincitori – entrambe pubblicate il 24/02/2023 e successive rettifiche del 19/04/2023 - del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” – CODICE AMM – (G.U. n. 104 del 31/12/2022), profilo operatore amministrativo /assistente amministrativo/ assistente amministrativo gestionale, nella parte in cui si attribuisce al ricorrente il punteggio di 27,625;
- b- graduatoria dei vincitori e graduatoria finale rettificate pubblicate in data 19/04/2023;
- c- decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie;
- d- Per quanto di ragione, del Bando di “concorso pubblicato in G.U. n. 104 – art 4 comma 5 e art 7 comma 2;
- e- di ogni altro atto connesso, anteriore, conseguente, presupposto e successivo e consequenziale.

Sunto dei motivi del ricorso

Con Ricorso al Presidente della Repubblica passato per la notifica ai controinteressati in data 16.6.2023 e depositato e/o notificato in data 22/06/2023 via Pec in data 22/06/2023 alle Amministrazioni convenute il sig. De Ciccio Lorenzo impugnava i provvedimenti sopra richiamati.

A seguito di **opposizione formulata in data 18/07/2023** dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri– Dipartimento della

Funzione Pubblica, da FORMEZ PA , dalla Commissione Interministeriale RIPAM, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si chiedeva la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso, il ricorrente si costituiva in giudizio **ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 1190/1971 e 48 c.p.a., in data 02/09/2023**, dandone avviso alle Amministrazioni convenute in data 06/09/23 ed ai controinteressati, avviso notificato depositato al TAR in data 25/09/23, per insistere nell'impugnazione di cui al Ricorso al Presidente della Repubblica riportandosi integralmente ai motivi di impugnazione in esso contenuto e che di seguito si sintetizzano:

Il ricorrente contesta la mancata valutazione del titolo del diploma di laurea pari a punti 1 (non costituente titolo di accesso ma titolo valutabile) erroneamente non dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso ma presente nell'area personale del portale "Step One 2019" gestito da Formez Pa in quanto il Dott De Ciccio ha partecipato a precedenti concorsi RIPAM che come titolo di accesso prevedevano il diploma di laurea. Inoltre il ricorrente aveva indicato il possesso di due master post laurea di 1^o livello che quindi presuppongono il possesso della laurea, ritenendo quindi che l'omessa dichiarazione del possesso della laurea potesse essere assorbito dalla dichiarazione relativa al possesso dei due master; aveva quindi successivamente richiesto la valutazione di tale titolo, senza esito. Lamentava quindi che l'Amministrazione avesse violato il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 6 lett. b. della L.241/90 violando quindi l'interesse pubblico alla selezione dei migliori candidati (art 97 Cost. principio di buon andamento della p.a.) oltre che l'interesse privato alla regolarizzazione o integrazione di documentazione carente a seguito di errore immediatamente e facilmente riconoscibile e quindi con conseguente **dovere/potere dell'amministrazione di attivare il soccorso istruttorio.** Tanto nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede ma soprattutto per garantire la scelta dei migliori in virtù dei noti principi costituzionali impartiti dall'art. 97 della Costituzione.

Richiamava inoltre l'art. 18 comma 2 della l. 241/1990 secondo cui "i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente...(omissis)."

Eccepiva quindi:

-Violazione di legge. Violazione art 6 L. 241/90- Soccorso istruttorio;

-violazione dell'art.18 c. 2 della l.n.241/1990;

-violazione dell'art. 97 della costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei “migliori” e “favor partecipationis” nell’accesso all’impiego nelle p.a.;

- eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, illogicità e travisamento di fatti: nella parte in cui l’amministrazione non ha acquisito d’ufficio e valutato i titoli in possesso del ricorrente nonostante fossero già indicati sul portale di reclutamento step one 2019, valido come “banca dati” di tutte le procedure concorsuali gestite dal Ripam e da Formez.

4- indicazione dei controinteressati

Oltre ai controinteressati a cui è stato già notificato il ricorso e gli atti successivi, non costituiti, risultanti dalla graduatoria finale, dei vincitori e dalle graduatorie rettificate con punti 28,50 e precisamente

- Urbani Emanuele in graduatoria al posto n. 1002 con punti 28,5;
- Cannone Sabrina in graduatoria al posto n. 1003 con punti 28,5;
- Giampà Alessia in graduatoria al posto n. 1022 con punti 28,5;
- Russo Daniela in graduatoria al posto n. 1069 con punti 28,25;

risultano controinteressati tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria finale rettificata con punti da 27,625 a 28,625 fino alla posizione n. 2.181 (immediatamente precedente alla posizione del ricorrente collocato in posizione n. 2.182); tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria dei vincitori rettificata con punti da 27,625 in poi, fino alla posizione 1240 (compresi i riservisti) e comunque fino allo scorrimento completo della suddetta graduatoria dei vincitori.

5 – indicazione che lo svolgimento del processo relativo al ricorso recante il n. RG 11763/23 - TAR Lazio Roma può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6 – indicazione del numero del Decreto con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

con Ordinanza / Decreto emesso in data 03 marzo 2025 dal Presidente del TAR Lazio- Roma (Sezione Quarta ter) n. 01174/2025 Reg. Prov. Pres. reso nell'ambito del giudizio RG n. 11763 pendente presso il TAR Lazio- Roma con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami in base all'art. 41, comma 4, cpa, con le modalità indicate nel medesimo Decreto, che si allega al presente Avviso.

7- testo integrale del ricorso:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

ATTO DI COSTITUZIONE A SEGUITO DI AVVERSA ISTANZA DI TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA , ex artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48 c.p.a.

PER: Dott. DE CICCIO LORENZO nato a Cassino il 07/12/1993- C.F.: DCCLNZ93T07C034K, residente in via Sant'Antonio, 8 – 81044 - Conca della Campania (CE) ed elettivamente domiciliato in Frosinone via Tiburtina n. 167 presso e nello studio dell'avv. Nadia Tiberia (TBR NDA 64 A64 C413T) che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce al Ricorso Straordinario al Capo dello Stato , valida anche per la presente fase, e che dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata: 0775 251749;

PEC: avvnadia.tiberia@pecavvocatifrosinone. - Ricorrente

- CONTRO:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica- c.f. 80188230587- in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 Roma, pec: protocollodfp@mailbox.gov.it ;
- Commissione Interministeriale RIPAM in persona del legale rapp.te p.t., presso il Dipartimento della funzione pubblica con sede in Roma Corso Vittorio Emanuele II, 116;
- Commissione d'esame del concorso, *in persona del suo legale rapp.te p.t.*;
- Ministero dell'economia e delle finanze - c.f. 80415740580- in persona del Ministro pro tempore, con sede in via XX Settembre, 97- 00186 Roma- pec: mef@pec.mef.gov.it ;
- Ministero dell'Interno - c.f. 97149560589 - in persona del Ministro pro tempore, con sede presso Palazzo del Viminale, Roma – pec: gabinetto.ministro@pec.interno.it ;
- Ministero della Cultura – c-f. 97904380587- in persona del Ministro pro tempore, con sede in via del Collegio Romano, 27, 00186 Roma – pec: udcm@pec.cultura.gov.it ;

- Avvocatura dello Stato – c.f. 8717186175- in persona del legale rapp.te p.t., con sede in via dei Portoghesi, 12, Roma – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
 - Formez PA – c.f. 80048080636- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma viale Marx 15 – pec: protocollo@pec.formez.it ;
tutti domiciliati ex lege presso la sede dell'Avvocatura di Stato in Roma via dei Portoghesi 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturadistato.it)
- *Resistenti-*

E NEI CONFRONTI DI:

- Urbani Emanuele res.te in via Giovanni Pascoli,20° - 00042 Anzio (RM) – pec: emanuele.urbani@pec.it non risultante in pubblici elenchi- in graduatoria al posto n. 1002 con punti 28,5;
- Cannone Sabrina residente in via Filippo Emini, 13 – 00167 Roma - Pec: sabrina.cannone@postecert.it non risultante in pubblici elenchi- in graduatoria al posto n. 1003 con punti 28,5;
- Giampà Alessia residente i via Fiume Tacina, 63- 88100 Catanzaro-pec: alessia.giampà@postecert.it non risultante in pubblici elenchi- in graduatoria al posto n. 1022 con punti 28,5;
- Russo Daniela residente in via X Ottobre, 264 – 96011 Augusta (SI) – pec: russodan@pec.it non risultante in pubblici elenchi- in graduatoria al posto n. 1069 con punti 28,25;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO:

- 1- della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori – entrambe pubblicate il 24/02/2023 (doc. n. 1 e 2 della cartella zip n. 3) e successivamente rettificate in data 19/04/2023 (doc. n. 3 e 4 cartella zip n.3) - del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” – CODICE AMM – (G.U. n. 104 del 31/12/2022), profilo operatore amministrativo /assistente amministrativo/ assistente amministrativo gestionale, nella parte in cui si attribuisce al ricorrente il punteggio di 27,625;
- 2- della graduatoria dei vincitori e della graduatoria finale rettificate pubblicate in data 19/04/2023;
- 3- del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie;
- 4- Per quanto di ragione, del Bando di “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U. n.104 del 31/12/2021, divenuto lesivo con la pubblicazione della richiamata graduatoria e, in particolare, dell'art.4 c.5 e dell'art.7 c.2 laddove prevede che “i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione” (art.4 c.5) e impone alla Commissione di effettuare la valutazione dei titoli “sulla

base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso” (art.7 c.2), senza deroghe per quelli già caricati sul portale di reclutamento Step One 2019 (– doc. n. 5 Bando- contenuto nella cartella zip n.3 ;

5- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento compresi tutti i successivi atti relativi alla scelta delle sedi, e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso antecedente e/o consequenziale;

E PER LA DECLARATORIA

- dell’interesse e del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto nella graduatoria finale il punteggio di 28,625 anziché 27,625

E CON L’ ORDINE

ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intime a provvedere alla suddetta rettifica del punteggio del ricorrente che gli permetterebbe di essere inserito nella graduatoria finale dei vincitori di concorso posizionandosi in graduatoria tra il n. 831 e il n.1001 (o comunque in altra posizione utile) così posizionandosi tra i vincitori con diritto all’assunzione in servizio in una delle sedi disponibili, adottando ogni provvedimento consequenziale e più opportuno per tutelarne la posizione.

Con il presente atto, in relazione all’opposizione formulata in data 18/07/2023 (allegato 1- – notifica via PEC opposizione)

- dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica- (C.F.802435105852) in persona del legale rapp/te pro tempore,
- da FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle PA - C.F. 80048080636, in persona del suo legale rapp/te pro tempore,
- dalla Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del suo legale rapp/te pro tempore,
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587),

l’epigrafato ricorrente si costituisce in giudizio ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 1190/1971 e 48 c.p.a. per insistere nell’impugnazione di cui al Ricorso al Presidente della Repubblica passato per la notifica ai controinteressati in data 16.6.2023 (allegato – notifica ai controinteressati) e depositato e/o notificato in data 22/06/2023 via Pec in data 22/06/2023 alle Amministrazioni convenute (allegato - RAC all’Avvocatura Generale dello Stato in formato eml contenente anche tutti i documenti allegati al ricorso e allegato n. 2- contenente RAC alle altre Amministrazioni convenute in formato PDF per non appesantire la busta telematica) ed al cui contenuto in fatto ed in diritto nonché alla documentazione ivi allegata si rinvia integralmente siccome pure di seguito trascritto:

“ RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PER: Dott. DE CICCIO LORENZO nato a Cassino il 07/12/1993- C.F.: DCCLNZ93T07C034K, residente in via Sant’Antonio, 8 – 81044 - Conca della Campania (CE) ed eletivamente domiciliato in Frosinone via

Tiburtina n. 167 presso e nello studio dell'avv. Nadia Tiberia (TBR NDA 64 A64 C413T) che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata: 0775 251749;

PEC: avvnadia.tiberia@pecavvocatifrosinone.it

Ricorrente-

CONTRO:

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica**- c.f. 80188230587- in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 Roma , pec: protocollo_dfpam@ailbox.governo.it ;
- **Commissione Interministeriale RIPAM in persona del legale rapp.te p.t., presso il Dipartimento della funzione pubblica con sede in Roma Corso Vittorio Emanuele II, 116;**
- **Commissione d'esame del concorso, in persona del suo legale rapp.te p.t.;**
- **Ministero dell'economia e delle finanze** - c.f. 80415740580- in persona del Ministro pro tempore, con sede in via XX Settembre, 97- 00186 Roma- pec: mef@pec.mef.gov.it ;
- **Ministero dell'Interno** - c.f. 97149560589 - in persona del Ministro pro tempore, con sede presso Palazzo del Viminale, Roma – pec: gabinetto.ministro@pec.interno.it ;
- **Ministero della Cultura** – c-f. 97904380587- in persona del Ministro pro tempore, con sede in via del Collegio Romano, 27, 00186 Roma – pec: udcm@pec.cultura.gov.it ;
- **Avvocatura dello Stato** – c.f. 8717186175- in persona del legale rapp.te p.t., con sede in via dei Portoghesi, 12, Roma – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- **Formez PA** – c.f. 80048080636- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma viale Marx 15 – pec: protocollo@pec.formez.it ;
- **tutti domiciliati ex lege presso la sede dell'Avvocatura di Stato in Roma via dei Portoghesi 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturadistato.it)**

- *Resistenti-*

E NEI CONFRONTI DI:

- Urbani Emanuele res.te in via Giovanni Pascoli,20° - 00042 Anzio (RM)
– pec: emanuele.urbani@pec.it non risultante in pubblici elenchi- in graduatoria al posto n. 1002 con punti 28,5
- Cannone Sabrina residente in via Filippo Emini, 13 – 00167 Roma - Pec: sabrina.cannone@postecert.it non risultante in pubblici elenchi- in graduatoria al posto n. 1003 con punti 28,5
- Giampà Alessia residente i via Fiume Tacina, 63- 88100 Catanzaro-pec: alessia.giampà@postecert.it non risultante in pubblici elenchi- in graduatoria al posto n. 1022 con punti 28,5

- Russo Daniela residente in via X Ottobre, 264 – 96011 Augusta (SI) – pec: russodan@pec.it non risultante in pubblici elenchi- in graduatoria al posto n. 1069 con punti 28,25

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO:

- 1- della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori – entrambe pubblicate il 24/02/2023 (doc. n. 1 e 2) e successivamente rettificate in data 19/04/2023 (doc. n. 3 e 4) - del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” – CODICE AMM – (G.U. n. 104 del 31/12/2022), profilo operatore amministrativo /assistente amministrativo/ assistente amministrativo gestionale, nella parte in cui si attribuisce al ricorrente il punteggio di 27,625;
- 2- della graduatoria dei vincitori e della graduatoria finale rettificate pubblicate in data 19/04/2023;
- 3- del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie;
- 4- Per quanto di ragione, del Bando di “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U. n.104 del 31/12/2021, divenuto lesivo con la pubblicazione della richiamata graduatoria e, in particolare, dell'art.4 c.5 e dell'art.7 c.2 laddove prevede che “i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione” (art.4 c.5) e impone alla Commissione di effettuare la valutazione dei titoli “sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso” (art.7 c.2), senza deroghe per quelli già caricati sul portale di reclutamento Step One 2019 – doc. n. 5 Bando-
- 5- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento, compresi tutti i successivi atti relativi alla scelta delle sedi, e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso antecedente e/o consequenziale;

E PER LA DECLARATORIA

- dell'interesse e del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto nella graduatoria finale il punteggio di 28,625 anziché 27,625

E CON L' ORDINE

ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intime a provvedere alla suddetta rettifica del punteggio del ricorrente che gli permetterebbe di essere inserito nella graduatoria finale dei vincitori di concorso posizionandosi in graduatoria tra il n. 831 e il n.1001 (o comunque in altra posizione utile) così posizionandosi tra i vincitori con diritto

all'assunzione in servizio in una delle sedi disponibili, adottando ogni provvedimento consequenziale e più opportuno per tutelarne la posizione

FATTO

- In Gazzetta Ufficiale n.104 del 31/12/2021 è stato pubblicato il Bando di Concorso pubblico, "per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (doc. n. 5);
- Il Bando ha previsto l'assegnazione di 2293 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B secondo la seguente ripartizione e codici di concorso:
 - a) **1250 posti nel profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/ assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)** da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze (100 posti), Ministero dell'interno (756 posti), al Ministero della cultura (334 posti) all'Avvocatura dello stato (60 posti);
 - b) 464 posti nel profilo assistente di settore scientifico tecnologico / operatore amministrativo / operatore amministrativo informatico / assistente informatico (Codice INF);
 - c) 579 posti nel profilo assistente amministrativo contabile / operatore amministrativo contabile / assistente economico – finanziario (Codice ECO);
- **Il ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione al concorso per profilo operatore amministrativo /assistente amministrativo/ assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) - BARCODE 0000007018978 - doc. n .6-, partecipando al relativo concorso e posizionandosi attualmente (a seguito della rettifica della graduatoria finale del 19/04/2023 al posto n. 2182 con punti 27,625 – doc. n. 3 graduatoria finale del 19/4/2023- ;**
- Tra i requisiti di accesso per la partecipazione al suddetto concorso e profilo (art 2 del bando) non è prevista la laurea essendo richiesto il possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado -lettera c dell'art 2 del bando).
- il Dott. De Ciccio, nella fretta di concludere la domanda, per mero errore materiale, non ha dichiarato il possesso della laurea, tra gli ulteriori titoli accademici e di studio posseduti (**e valutabile ai sensi dell'art 7 del bando in punti 1**) ; tale laurea è tuttavia presente nell'area personale del portale "Step One 2019" gestito da Formez Pa in quanto il Dott De Ciccio ha partecipato a precedenti concorsi RIPAM tra cui il concorso a 2133 posti FUNAMM/002 che come titolo di accesso prevedeva il diploma di laurea (doc. n. 7)
- Ha invece indicato di essere in possesso di due master post laurea di 1° livello e precisamente:

- 1- Master di 1° Livello “L’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado. Metodologie didattiche” (doc. n. 8);
- 2- Master di 1° Livello “Teoria e pratica della Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali” (doc. n. 9);
- Resosi conto dell’errore, in data 17/7/2022 inviava PEC a mezzo dell’Avv. G. Lo Monaco (doc. n. 10), senza alcun esito, in cui evidenziava di non aver erroneamente indicato il possesso della laurea in Giurisprudenza ma di aver invece indicato il possesso di due master di 1° livello che presuppongono il possesso di una laurea. Evidenziava altresì che in base a tale errore il dott. Di Ciccio si sarebbe visto attribuire solo i punti relativi ai due master (0,5 x2) ma non anche il punteggio relativo alla laurea (1 punto).
- Chiedeva quindi l’attribuzione del punteggio di laurea (che allegava in copia -laurea in Giurisprudenza – doc. n. 11) e di voler considerare l’omessa dichiarazione del possesso del diploma di laurea assorbita dalla dichiarazione relativa al possesso dei due master post laurea di 1° livello.
- L’errore è stato indotto dal fatto che il Dott. De Ciccio ha utilizzato per la compilazione della domanda (così come prescritto) i dati già inseriti nella piattaforma Step One 2019 ed utilizzati per la precedente domanda di partecipazione al concorso per 2.133 posti FUNZAMM/002 del luglio 2020 (doc. n. 7). Poiché il titolo di accesso per tale primo concorso era il possesso del diploma di laurea, il dott. De Ciccio aveva dichiarato nella sezione altri titoli valutabili relativi al possesso di ulteriore laurea **“nessuna”**.
- Nel concorso Ripam per 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda oggetto del presente ricorso, il titolo di accesso non era la laurea ma il diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Pertanto il Dott. De Ciccio ha dichiarato correttamente di essere in possesso del titolo di studio di accesso costituito dal diploma di scuola secondaria ma ha dimenticato di correggere il dato relativo agli ulteriori titoli valutabili (diploma di laurea) che in questo caso andava indicato, lasciando invece la precedente dizione “nessuna” (doc. n. 6). Tale dichiarazione però è in aperto ed evidente contrasto con la dichiarazione che la segue di essere in possesso di due master universitari di 1° livello **che presuppongono il possesso della laurea**.
- In data 22/24 febbraio 2023 veniva pubblicata la graduatoria finale nella quale lo stesso risultava collocato al posto n. 2111 con punti 27,625 (doc. n. 1); a seguito di rettifica della graduatoria finale del 19/4/2023 il dott. De Ciccio è ora posizionato al n. **2182 con punti 27,625** (doc. n. 3).
 - **Con l’attribuzione di 1 punto per il diploma di laurea posseduto, e quindi con punti 28,625 passerebbe dalla posizione 2182 alla posizione compresa tra la n. 831 e la n. 1001 risultando quindi vincitore di concorso e non soltanto idoneo** (doc. n. 4- graduatoria dei vincitori rettificata).

- Il ricorrente ritiene quindi errata ed illegittima la mancata valutazione del diploma di laurea in giurisprudenza e la mancata attribuzione di 1 punto nella graduatoria finale per i seguenti

MOTIVI

-Violazione di legge. Violazione art 6 L. 241/90- Soccorso istruttorio;
-violazione dell'art.18 c.2 della l.n.241/1990;
-violazione dell'art. 97 della costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei "migliori" e "favor partecipationis" nell'accesso all'impiego nelle p.a.;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, illogicità e travisamento di fatti: nella parte in cui l'amministrazione non ha acquisito d'ufficio e valutato i titoli in possesso del ricorrente nonostante fossero già indicati sul portale di reclutamento step one 2019, valido come "banca dati" di tutte le procedure concorsuali gestite dal Ripam e da Formez.

L'art. 6 comma 1 lett. b L. n. 241/1990 prevede il c.d "soccorso istruttorio" con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere, nonché nell'ottica del perseguimento delle finalità della procedura concorsuale diretta alla selezione dei migliori candidati (interesse pubblico prima ancora che privato) per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Per giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, il soccorso istruttorio va attivato qualora, dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr C.d.S. Sez. V, 17/01/2018 n. 257; 8 agosto 2016 n. 3540; Sez. II 28/1/2016 n. 838; Sez. IV, 7 /9/2004 n. 5759), rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza, **in particolare quando dalla documentazione allegata, emerge con chiarezza che un titolo omesso nella domanda risulti comunque dall'allegazione di altri titoli che lo presuppongono.**

Nella fattispecie il dott. De Cicco, per mero errore materiale, non ha indicato il possesso del titolo valutabile della laurea in giurisprudenza, **ma ha indicato di essere in possesso di due master post lauream che la presuppongono.**

L'errore, si ripete, è stato indotto dal fatto che il ricorrente ha utilizzato per la compilazione della domanda i dati già inseriti nella piattaforma Step One 2019 ed utilizzati per la precedente domanda di partecipazione al concorso per 2.133 posti FUNZAMM/002 del luglio 2020 (doc. n. 7) in cui era già presente il diploma di laurea, come sopra specificato, lasciando la dizione "nessuna" in corrispondenza degli ulteriori titoli valutabili costituiti dalla laurea, mentre ha indicato il possesso di due master post universitari che tale laurea presuppongono. **Per i motivi sopra esposti l'errore commesso in sede di compilazione della domanda era immediatamente e facilmente riconoscibile dalla**

commissione, con conseguente dovere/potere di attivazione del soccorso istruttorio.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 14797 dell'11/11/2022 ha accolto tale principio in una fattispecie analoga, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del potere-dovere di soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/90 e riconoscendo quindi il diritto della candidata all'attribuzione del punteggio per il titolo professionale di servizio relativo *"all'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia"* non dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso, poiché la stessa candidata aveva però dichiarato di essere in possesso di altri titoli professionali e di servizio che presupponevano l'inserimento nella graduatoria suddetta.

Inoltre occorre ribadire ed evidenziare che l'omessa valutazione del titolo del diploma di laurea da parte della Commissione d'esame è frutto di un evidente errore di compilazione della domanda di partecipazione al concorso, facilmente riconoscibile ed anche emendabile da parte dall'Amministrazione semplicemente verificando il possesso del diploma di laurea precedentemente indicato e caricato dal ricorrente sulla propria area riservata e personale della piattaforma "Step One" (doc. n. 12) gestita da Formez PA e raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo "<https://ripam.cloud>", che l'Amministrazione utilizza per acquisire le informazioni personali dei candidati.

Infine, con la pec del 27/7/2022 il ricorrente ha segnalato l'errore nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso (allegando anche copia del diploma di laurea) e la Commissione avrebbe potuto agevolmente confermare e accettare il possesso del diploma di laurea sull'area personale del portale "Step One 2019" utilizzato nella procedura concorsuale, dove risultano i titoli del ricorrente (utilizzabili in più procedure concorsuali). Il diploma di laurea omesso nella domanda era quindi già nella disponibilità dell'Amministrazione per averlo registrato il ricorrente sul portale fin dal 2020.

Infatti, dal portale Step One 2019 gestito da Formez PA per i concorsi pubblici, nell'area riserva al ricorrente e denominata "anagrafica utente" sono presenti le sue informazioni anagrafiche, i propri contatti e titoli di studio conseguiti già caricati prima di partecipare alla selezione in oggetto. Sarebbe stato estremamente semplice, quindi, per l'Amministrazione, acquisire, a seguito della segnalazione del ricorrente, il diploma di laurea già caricato nel sistema.

Tanto nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede ma soprattutto per garantire la scelta dei migliori in virtù dei noti principi costituzionali impartiti dall'art. 97 della Costituzione.

Si ritiene opportuno al riguardo richiamare l'art. 18 comma 2 della l. 241/1990 secondo cui "i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti

d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione precedente... (omissis)."

Non vi è dubbio che, nel caso in esame, il titolo in questione era già in possesso dell'amministrazione che avrebbe potuto acquisirlo d'ufficio perché presente sul portale Step One 2019 ed avrebbe dovuto valutarlo attribuendo il dovuto punteggio (1 punto) nella graduatoria finale di merito.

In ossequio al principio del "favor participationis", in virtù di quanto previsto dall'art.6 L.n.241/90, l'Amministrazione, anche in riscontro alla pec del 22/7/2022, avrebbe dovuto quindi integrare la domanda di partecipazione con i dati già indicati sul portale di reclutamento, nel pieno rispetto della "par condicio" dei concorrenti per l'evidente circostanza che tali titoli erano già presenti sul portale Step One 2019.

Si ritiene quindi che la fattispecie in esame RIENTRA NEI CASI TIPICI IN CUI L'AMMINISTRAZIONE E' CHIAMATA A PROVVEDERE CON IL "SOCORSO ISTRUTTORIO", perché l'Amministrazione ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati di cui è già in possesso o che sono stati comunque forniti, anche se indirettamente, dal candidato (Cfr. C.d.S.n.4543/2014).

Se l'Amministrazione avesse correttamente attivato il "soccorso istruttoria" magari anche invitando il ricorrente a completare la domanda con il titolo già caricato nella piattaforma (quindi già acquisito), non avrebbe violato in alcun modo la "par conditio" dei concorrenti e la legalità della procedura.

Nella specie va fatta quindi applicazione del consolidato orientamento per cui, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. "soccorso istruttoria" è tanto più necessaria per le finalità proprie della procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati ai posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza formale facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (Cfr. Tar Emilia-Romagna n.416/2022; TAR Campania n.3250/2021; n.2293/2021).

PQM

Voglia l'Ill.mo Presidente

- Autorizzare la notificazione per pubblici proclami **se ritenuto necessario**, visto il numero dei controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso sul portale a ciò deputato, indicandone le modalità;

- **Nel merito** accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati e condannare l'Amministrazione ex art. 30 c.p.a. a provvedere alla rettifica del punteggio del ricorrente in punti 28, 625 nelle graduatorie finale e dei vincitori del concorso con attribuzione della posizione spettante.

- Ordinare alla P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.

- Emettere ogni ulteriore e consequenziale statuizione volta al conseguimento della sede di servizio.
- Con refusione di spese e compensi professionali del presente procedimento.

Ai fini del versamento delle spese di giustizia e del C.U., si dichiara che il presente ricorso ha per oggetto procedura concorsuale in tema di pubblico impiego ed il contributo unificato viene versato nella misura di legge pari ad € 325,00.

Si deposita, unitamente al presente ricorso:

ricorso notificato ai controinteressati;

Procura alle liti

- 1- Graduatoria finale 22/24 febbraio 2023;
- 2- graduatoria dei vincitori 22/24 febbraio 2023;
- 3- Graduatoria finale rettificata in data 19/4/23;
- 4- Graduatoria dei vincitori rettificata in data 19/4/23;
- 5- Bando di concorso RIPAM 2293;
- 6- Domanda partecipazione al concorso RIPAM 2293;
- 7- Domanda partecipazione concorso RIPAM 2736;
- 8- Master 1° Livello “L’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado. Metodologie didattiche”;
- 9- Master di 1° Livello “Teoria e pratica della Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali”;
- 10- Pec tramite Avvocato;
- 11- Certificato di laurea;
- 12- Copia portale Step One 2019;
- 13- Versamento Contributo unificato

Frosinone 12/06/2023

Avv. Nadia Tiberia”

Pertanto

SI CHIEDE

che codesto ecc.mo TAR, in accoglimento delle domande e dei motivi proposti con il suesteso Ricorso Straordinario dinanzi al Capo dello Stato, voglia:

- Autorizzare la notificazione per pubblici proclami **se ritenuto necessario**, visto il numero dei controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso sul portale a ciò deputato, indicandone le modalità;

- Nel merito accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare gli atti impugnati e condannare l’Amministrazione ex art. 30 c.p.a. a provvedere alla rettifica del punteggio del ricorrente in punti 28, 625 nelle graduatorie finale e dei vincitori del concorso con attribuzione della posizione spettante.

- Ordinare alla P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.

- Emettere ogni ulteriore e consequenziale statuizione volta al conseguimento della sede di servizio.

- Con refusione di spese e compensi professionali del presente procedimento.

Con ogni più ampia riserva anche di natura istruttoria.

Ai fini del versamento del Contributo unificato, si dichiara che il presente giudizio, inerente la trasposizione in sede giudiziale di un ricorso straordinario già proposto dinanzi al Presidente della Repubblica, ha ad oggetto procedura concorsuale in tema di pubblico impiego ed il relativo contributo unificato, pari ad euro 325,00 nella misura di legge, è già stato versato all'atto del deposito del ricorso straordinario.

Si allega:

Procura alle liti con attestazione di conformità;

- 1- Opposizione notificata via PEC in data 18/7/2023 in formato eml;
 - Notifica ricorso ai controinteressati con attestazione di conformità
 - Notifica e deposito ricorso alle amministrazioni convenute in formato eml (ricevute di accettazione e consegna Avvocatura di Stato);
- 2- Cartella zip contenente RAC in formato PDF delle altre Amministrazioni convenute;
- 3- Cartella zip contenente i seguenti documenti allegati al ricorso:
 - 1- Graduatoria finale 22/24 febbraio 2023;
 - 2- graduatoria dei vincitori 22/24 febbraio 2023;
 - 3- Graduatoria finale rettificata in data 19/4/23;
 - 4- Graduatoria dei vincitori rettificata in data 19/4/23;
 - 5- Bando di concorso RIPAM 2293;
 - 6- Domanda partecipazione al concorso RIPAM 2293;
 - 7- Domanda partecipazione concorso RIPAM 2736;
 - 8- Master 1° Livello “L’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado. Metodologie didattiche”;
 - 9- Master di 1° Livello “Teoria e pratica della Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali”;
 - 10- Pec tramite Avvocato;
 - 11- Certificato di laurea;
 - 12- Copia portale Step One 2019;
 - 13- Versamento Contributo unificato

Con riserva di ulteriormente depositare nei termini consentiti.

Frosinone/ Roma, 01/09/2023

Avv. Nadia Tiberia”

AVVISA CHE

Il TAR LAZIO ROMA, con Ordinanza Presidenziale del 3/3/2025 n. 01174/2025 Reg. Prov. Pres. N. 11763/2023 REG. RIC., nel disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità sopra richiamate, ha disposto inoltre che

“b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione Interministeriale Ripam ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Commissione Interministeriale Ripam:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;"

CHIEDE

Pertanto, che la Commissione Interministeriale RIPAM provveda a pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro il termine di venti giorni decorrenti dal 03 marzo 2025:

- copia del ricorso (che si allega al presente atto),
- Ordinanza Tar Lazio Roma n. 01174/2025 Reg. Prov. Pres. del 03/03/25; (che si allega al presente atto)

In calce al quale sia pubblicato il seguente

AVVISO

- 1- La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza Tar Lazio Roma n. 01174/2025 Reg. Prov. Pres. del 03/03/25;
- 2- Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- 3- L'elenco nominativo dei controinteressati risultanti dalla graduatoria finale rettificata del 19.4.2023 (che si allega al presente atto);
- 4- L'elenco nominativo dei controinteressati risultanti dalla graduatoria dei vincitori rettificata del 19.4.23 (che si allega al presente atto)

CHIEDE

inoltre, in ottemperanza dell'Ordinanza Tar Lazio Roma n. 01174/2025 Reg. Prov. Pres. del 03/03/25 che la Commissione Interministeriale Ripam

- 5- Non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'Ordinanza Tar Lazio Roma n. 01174/2025 Reg. Prov. Pres. del 03/03/25, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 6- **rilasci alla parte ricorrente un attestato, da inviare quanto prima , ai fini del tempestivo deposito da effettuarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione di tali avvisi, all'indirizzo pec. : avvnadia.tiberia@pecavvocatifrosinone.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'Ordinanza Tar Lazio Roma n. 01174/2025 del 03/03/25, dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;**
- 7- Curi che sull'home del sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.
- 8- Quantifichi gli oneri e le spese occorrenti, a carico del ricorrente (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite);

Al presente atto di avviso si allegano, ai fini della pubblicazione:

- Ricorso (Atto di costituzione a seguito di avversa istanza di trasposizione del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 10 d.p.r. 1199/1971 e 48 c.p.a.);
- Ordinanza n. Tar Lazio Roma n. 01174/2025 Reg. Prov. Pres. del 03/03/25;
- Graduatoria finale Ripam rettificata in data 19.4.23;
- Graduatoria dei vincitori rettificata in data 19.4.2023

Frosinone/ Roma 11/03/2025

Avv. Nadia Tiberia